



Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S.

Ufficio II Studi e Ordinamento dell'Amministrazione della P.S. - Ufficio Protocollo-

Prot.: 0001952 del 07/02/2023 Uscita Cod. Amm. 0001

AOO: RMPX01

Data: 07/02/2023 12:02:44

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ufficio II - Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

557/ST/0.4.3.10

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 29 ottobre 2021, concernente le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli e le relative modalità di conservazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

SPETT.LE CONFARTIGIANATO IMPRESE**ROMA**e.p.c.**ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO****ROMA****ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI
PREVENZIONE****ROMA****AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE
DELLA POLIZIA DI STATO****NAPOLI**

Si fornisce riscontro alla nota inviata a mezzo P.E.C. del 30.11.2022, con la quale codesta Confederazione ha richiesto a questo Ufficio un parere in ordine all'applicabilità del decreto ministeriale in oggetto indicato nei casi in cui le officine di autoriparazione, nelle more degli interventi di manutenzione dei veicoli, forniscano ai propri clienti auto di cortesia in comodato d'uso gratuito.

In particolare, poiché tale decreto ha introdotto l'obbligo per gli esercenti delle imprese di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, di comunicare i dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio degli autoveicoli, in attuazione di quanto espressamente previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, si chiede di chiarire se tale obbligo sussista anche a carico dei titolari delle officine di autoriparazione nel caso di cessione e affidamento in comodato d'uso gratuito di veicoli di cortesia a favore di coloro che abbiano richiesto l'intervento di manutenzione presso l'impianto di lavorazione.

Si rileva, preliminarmente, che la norma primaria delimita il proprio perimetro di applicazione riferendo l'obbligo di comunicazione dei dati identificativi personali a due presupposti specifici:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

- a) sul piano soggettivo, deve trattarsi degli esercenti di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2001 n. 481, ossia degli esercenti delle imprese di autonoleggio di veicoli senza conducente;
- b) sul piano oggettivo, deve essere stato stipulato tra le parti un contratto di noleggio.

Sul punto si osserva che il “contratto di noleggio” non è definito come tale dal codice civile, ma è riconducibile, a norma dell'art. 1571, ad un contratto di locazione di bene mobile, ossia, nel caso di specie, un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di noleggio (*rectius* di locazione di bene mobile) si distingue, strutturalmente e funzionalmente, dal contratto di comodato d'uso, disciplinato dall'art. 1803 del codice civile, che è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla al termine, e che, a differenza del noleggio, è essenzialmente gratuito.

E' evidente, pertanto, che il caso della consegna di auto di cortesia al cliente da parte dell'officina di autoriparazioni, non appare riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 17 del d.l. n. 113 del 2018, sia sul piano soggettivo, essendo il cedente un soggetto non esercente impresa di autonoleggio di veicoli senza conducente, sia sul piano oggettivo, in quanto la relazione contrattuale instaurata tra officina e cliente si configura quale contratto di comodato d'uso gratuito ed ha, peraltro, carattere accessorio rispetto alle prestazioni contrattuali principali, connesse all'opera di riparazione e manutenzione del veicolo oggetto di intervento.

Da quanto sopra ne discende che le officine di autoriparazione che forniscono ai clienti il servizio di auto di cortesia in comodato d'uso gratuito non soggiacciono all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 113 del 2018.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mannella

EMC